



SCHEMA DI ACCORDO

TRA

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice fiscale n. 02088180589 (di seguito l'“**ABI**”);

e

Comune dell'Aquila con sede in L'Aquila, Via F. Filomusi Guelfi n. 2, Codice fiscale n. 80002270660, Partiva iva n. 00082410663 (di seguito “**Comune dell'Aquila**” e, insieme ad ABI, le “**Parti**”).

PREMESSO CHE

- (i) Il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 recante disposizioni in materia di “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” (il “**Decreto-Legge**”), convertito nella legge n. 77 del 24 giugno 2009, ha individuato risorse e modalità di erogazione dei contributi per la ricostruzione;
- (ii) Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n. 3779/09, 3790/09, 3881/10, 3996/12, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno disciplinato l'accesso ai contributi per gli immobili colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;
- (iii) Il decreto legge 22 Giugno 2012 n. 83 – Capo X bis – recante “misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 Aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati” convertito con legge 7 Agosto 2012 n. 134 ha istituito l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e definito i criteri e le modalità della ricostruzione;
- (iv) Il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con deliberazione del 21 dicembre 2012, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, ha approvato l'assegnazione di 2.245 milioni di euro a favore degli interventi di ricostruzione nella Regione Abruzzo a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, con copertura a carico delle residue disponibilità di cui alla delibera CIPE n. 35/2009;
- (v) Il Decreto n. 1 del 21 gennaio 2013 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha definito gli indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009, ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila;

 ¹ 

- (vi) Il D.P.C.M. del 4 febbraio 2013 ha disciplinato le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;
- (vii) Le Parti con il presente Accordo intendono definire le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali il Comune dell'Aquila, avvalendosi delle banche che aderiscono all'Accordo stesso secondo quanto indicato al successivo art. 1, punto 1, con riferimento alla definizione di "Banca" o "Banche" utilizzerà i fondi di cui all'art. 2 del presente Accordo.

Tutto ciò premesso, che insieme agli Allegati costituisce parte integrante del presente Accordo, ABI e Comune dell'Aquila convengono quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni ed Allegati)

1.1 Nel presente Accordo, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:

"**Accordo**": indica la presente convenzione.

"**Aggregato/i**" indica l'insieme degli edifici per i quali è costituito il Consorzio obbligatorio.

"**Amministratore di Condominio**" indica, singolarmente o collettivamente, gli amministratori dei Condominii.

"**Banca/he**" o "**Banca/he Aderente/i**": indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria che abbiano una sede operativa nel Comune dell'Aquila che aderiscono al presente Accordo e che siano state inserite nella lista che verrà redatta, pubblicata e aggiornata dall'ABI sul proprio sito internet (www.abi.it).

"**Beneficiario o Beneficiari**": indica, singolarmente o collettivamente, le persone fisiche, i Condominii, i Rappresentanti Comuni (in nome e per conto dei comproprietari in relazione a ciascuna Comunione), le Cooperative Edilizie, i Consorzi Obbligatori o i procuratori nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 10, dell'Ordinanza n. 3820 (come modificata dall'Ordinanza n. 3832) che, ai sensi del Decreto-Legge e ai sensi dell'Ordinanza n. 3779 o dell'Ordinanza n. 3790, a seconda dei casi, hanno diritto ad ottenere la concessione di contributi: (i) per la riparazione delle Unità Immobiliari 3779; (ii) per la riparazione o ricostruzione delle Unità Immobiliari 3790; ovvero (iii) per l'acquisto delle Unità Immobiliari Sostitutive. In ogni caso il Beneficiario/i è individuato dal Comune dell'Aquila ed è colui al quale viene intestato il provvedimento (persona fisica o rappresentante di Comunione, Condominio, Ente, etc.).

"**Comune**" indica il Comune dell'Aquila.



"**Comunione/i**" indica, singolarmente o collettivamente, le comunioni riguardanti le parti comuni di edifici relativi alle Unità Immobiliari 3779 o alle Unità Immobiliari 3790 (ivi incluse le Unità Immobiliari di proprietà delle Cooperative Edilizie) non costituiti in condominio.

"**Condominio/i**" indica, singolarmente o collettivamente, i condomini di edifici relativi alle Unità Immobiliari 3779 o alle Unità Immobiliari 3790 (ivi incluse le Unità Immobiliari di proprietà delle Cooperative Edilizie).

"**Consorzio/i Obbligatorio/i**" indica, singolarmente o collettivamente, i consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell'Ordinanza n. 3820 (come modificata dall'Ordinanza n. 3832) dai proprietari delle singole Unità Immobiliari 3779 o delle Unità Immobiliari 3790.

"**Conto Vincolato**" indica il conto corrente bancario infruttifero, acceso dal Beneficiario presso una Banca, sul quale verrà erogato il Contributo e l'eventuale Contributo integrativo. Resta inteso che le somme erogate sul Conto Vincolato potranno essere utilizzate dal relativo Beneficiario intestatario, soltanto a mezzo di bonifico bancario, esclusivamente per:


- (i) effettuare pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, di lavori ed alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione (a) dell'intervento di riparazione della relativa Unità Immobiliare 3779; o (b) dell'intervento di riparazione, ricostruzione o sostituzione edilizia della relativa Unità Immobiliare 3790; ovvero
- (ii) effettuare il pagamento del prezzo d'acquisto della relativa Unità Immobiliare Sostitutiva;
- (iii) effettuare il versamento delle ritenute operate ai sensi di Legge (F24 per Condomini e Consorzi).

Resta inteso che nel caso di Provvedimento Comunale di concessione del contributo relativo ad un Condominio/Ente, ad un Consorzio o ad una Cooperativa edilizia a proprietà indivisa, il relativo Conto Vincolato sarà intestato al Condominio/Ente, al Consorzio od alla Cooperativa; in caso di Provvedimento Comunale di concessione del contributo relativo alle parti comuni di un edificio non costituito in condominio (comunione) per il quale è stato nominato un "delegato per le parti comuni" o relativo ad un aggregato edilizio per il quale è stato nominato un "procuratore speciale dell'aggregato edilizio" ai sensi dell'articolo 7, comma 10, dell'Ordinanza n. 3820 (come modificata dall'Ordinanza n. 3832) il relativo conto vincolato sarà intestato al "delegato per le parti comuni" o al "procuratore speciale dell'aggregato edilizio" ed i relativi Rappresentante Comune e Procuratore avranno un potere di utilizzo esclusivo delle somme depositate su tale Conto Vincolato. Il Conto Vincolato è esente da ogni spesa ed onere, compresa l'imposta di bollo, ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera d) del decreto legge.

"**Contributo**": indica l'importo assegnato dal Comune per la riparazione/ricostruzione delle abitazioni dichiarate inagibili o l'acquisto delle "Unità Immobiliari Sostitutive".

"**Contributo integrativo**": indica l'importo riconosciuto dal Comune, con nuovo provvedimento, in aggiunta a quello assegnato nel "Provvedimento definitivo".



3


"Cooperative Edilizie" indica le cooperative edilizie a proprietà indivisa titolari di Unità Immobiliari 3779 ovvero di Unità Immobiliari 3790, come richiamate dall'Articolo 4, comma 1, dell'Ordinanza n. 3803.

"Data di Erogazione del Contributo": indica il giorno in cui viene accreditato il contributo sul Conto Vincolato del Beneficiario.

"Direttore Lavori" professionista il cui nominativo è indicato nel "Provvedimento Definitivo".

"Periodo di Utilizzo del Conto Vincolato" indica, con riferimento a ciascun conto corrente, il periodo compreso tra la Data di Erogazione del Contributo e quella scadente lo stesso giorno del 4^a anno successivo, salvo proroghe del Comune, da comunicare alle Banche mediante Raccomandata A.R. o anche a mezzo e-mail.

"Presidente del Consorzio obbligatorio" indica la persona fisica rappresentante delle parti comuni.

"Procuratore/i" indica, singolarmente o collettivamente, i procuratori nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 10, dell'Ordinanza n. 3820 (come modificata dall'Ordinanza n. 3832);

"Progetto Parte prima" quello previsto dall'art. 7 c. 3 del Decreto n. 1 del 21 gennaio 2013 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione.

"Progetto Parte seconda" quello previsto dall'art. 7 c. 6 del Decreto n. 1 del 21 gennaio 2013 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione.

"Provvedimento Definitivo" indica il provvedimento mediante il quale il Comune competente attesta l'idoneità del relativo Beneficiario ad ottenere il Contributo previa verifica in ordine sia alla coerenza degli interventi sia alla congruità economica degli stessi e ne determina l'importo ammesso a contributo; riporta, inoltre il nominativo del Direttore Lavori. (**COME DA ALLEGATO 1**).

"Provvedimento Parte prima" indica il provvedimento mediante il quale il Comune competente emette, a favore del Beneficiario, l'anticipazione prevista dall'art. 7 c. 5 lettera a) del Decreto n. 1 del 21 gennaio 2013 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione. (**COME DA ALLEGATO 2**).

"Rappresentante Comune" indica il rappresentante dei proprietari di Unità Immobiliari 3779 o Unità Immobiliari 3790 in relazione alle Comunioni.

"Unità Immobiliari 3779/3790" indicano gli immobili colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 ammessi al Contributo.

"Unità Immobiliari Sostitutive" indica le unità immobiliari che saranno acquistate, secondo quanto previsto dall'Ordinanza n. 3790, dai relativi Beneficiari (ad esclusione dei Condominii e dei Rappresentanti Comuni) in sostituzione delle relative Unità Immobiliari 3790, mediante utilizzo del Contributo.

"Vecchia procedura" indica l'esame tecnico-economico effettuato mediante l'ausilio della Filiera RELUIS-CINEAS.

1.2 Lista degli allegati (l'/'gli "**Allegato/i**") al presente Accordo:

- (1) FAC-SIMILE PROVVEDIMENTO PROGETTO PARTE PRIMA
- (2) FAC-SIMILE PROVVEDIMENTO PROGETTO DEFINITIVO
- (3) FAC-SIMILE LETTERA BANCA DI RESTITUZIONE SOMME GIACENTI SUL CONTO VINCOLATO
- (4) FAC-SIMILE LETTERA COMUNE PER REVOCA PARZIALE/TOTALE DEL CONTRIBUTO
- (5) FAC-SIMILE LETTERA DI RINUNCIA AL CONTRIBUTO
- (6) MODULO DI ADESIONE DELLE BANCHE ALL'ACCORDO

Articolo 2

Scopo

- 2.1** Con il presente Accordo si definiscono le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali il Comune dell'Aquila utilizzerà i fondi concessi dalla delibera CIPE del 21 dicembre 2012, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, e quelli trasferiti per la ricostruzione privata al fine di fornire ai Beneficiari le somme necessarie per la riparazione/ricostruzione delle abitazioni dichiarate inagibili o l'acquisto dell'unità sostitutiva dell'abitazione principale.
- 2.2** ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere noto l'Accordo alle Banche al fine di consentirne l'adesione allo stesso.

Articolo 3

Emissione del Provvedimento

- 3.1** Ad avvenuta istruttoria positiva del progetto "Parte prima" il Comune dell'Aquila pubblica sull'Albo Pretorio l'elenco dei beneficiari "Parte prima". Tale pubblicazione deve intendersi quale invito al Beneficiario ad accendere il Conto Vincolato presso una Banca ed a darne comunicazione al Comune con indicazione della Banca e dell'IBAN per l'accredito del 2% del contributo quale anticipo sulle spese tecniche, oltre il rimborso per eventuali sondaggi e prove sulle strutture, ove già effettuate e consegnate contestualmente al progetto "Parte prima" (come da art. 7 c. 5 lettera a Decreto n. 1 del 21 gennaio 2013 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione). Il Comune emette il "Provvedimento Parte Prima" in duplice copia (Beneficiario e Banca).
- 3.2** Ad avvenuta istruttoria tecnico-economica sul progetto "Parte seconda" il Comune dell'Aquila emette il provvedimento definitivo, in duplice copia (Beneficiario e Banca) e ne pubblica l'elenco sull'Albo Pretorio. Provvede, contestualmente ad impegnare l'intera somma al netto dell'anticipo di cui al punto 3.1 relativa al Contributo a valere sulle somme accreditate dal CIPE o altre fonti finanziarie.
- 3.3** Per i progetti istruiti secondo la vecchia procedura, il Comune pubblica sull'Albo Pretorio l'elenco dei beneficiari; tale pubblicazione deve intendersi quale invito al Beneficiario ad accendere il Conto

 ⁵


Vincolato presso una Banca ed a darne comunicazione al Comune con indicazione della Banca e dell'IBAN. Emette il "Provvedimento Definitivo" in duplice copia (Beneficiario e Banca) e provvede, contestualmente, ad impegnare l'intera somma relativa al Contributo a valere sulle somme accreditate dal CIPE o altre fonti finanziarie.

Articolo 4


Erogazione del contributo

- 4.1 Il Comune accredita fino al 90% (di norma in tre rate: 2% oltre il rimborso per eventuali sondaggi e prove sulle strutture, 44% e 44%) dell'importo del Contributo concesso sul Conto Vincolato intestato al Beneficiario; la seconda rata verrà erogata contestualmente all'emissione del Provvedimento definitivo.
- 4.2 Nel caso di contributi concessi con la vecchia procedura il Comune accredita fino al 90% (di norma in due rate 46% e 44%) dell'importo concesso sul Conto Vincolato intestato al Beneficiario; la prima rata verrà erogata contestualmente all'emissione del provvedimento definitivo.
- 4.3 Nel caso di contributi integrativi il Comune accredita il 90% dell'importo sul Conto Vincolato intestato al Beneficiario contestualmente al rilascio del provvedimento integrativo. Resta inteso che il Contributo integrativo verrà erogato sul Conto Vincolato già acceso in forza del presente Accordo dal Beneficiario per l'erogazione del contributo.
- 4.4 L'erogazione della 3^a rata di cui al punto 4.1 e della 2^a rata di cui al punto 4.2 avverrà quando l'importo della rata precedente sia stato utilizzato almeno al 90%.
- 4.5 Il Comune, a seguito della verifica effettuata sulla documentazione presentata relativa all'ultimazione dei lavori, accredita la restante parte del Contributo dovuto sul Conto Vincolato intestato al Beneficiario.
- 4.6 Qualora il Contributo sia relativo all'acquisto di Unità Sostitutiva, il Comune provvede ad accreditare l'intero importo del Contributo concesso sul Conto Vincolato intestato al Beneficiario.

Articolo 5

Utilizzo del conto corrente vincolato

- 5.1 La Banca libererà le somme depositate su ciascun Conto Vincolato soltanto a mezzo di bonifico bancario, contenente il riferimento al codice CUP ed al numero di pratica BCE, esclusivamente al fine di:
 - effettuare pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, di lavori, ed alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione dell'intervento di riparazione/ricostruzione, come giustificati dal

  6

relativo Beneficiario mediante presentazione dell'originale del documento contabile (fattura/ricevuta) debitamente "vidimato" con timbro e firma dal Direttore dei Lavori e dal Comune, previa acquisizione e verifica del DURC da parte del medesimo Comune;

- effettuare il pagamento del prezzo relativo all'acquisto dell'Unità Sostitutiva, previa comunicazione scritta, anche a mezzo e-mail, da parte del notaio rogante concernente l'avvenuta stipula del contratto preliminare di compravendita, corredata degli estremi catastali dell'immobile oggetto di acquisto fissando la data del rogito.


E' inoltre consentito l'utilizzo delle somme disponibili sul Conto Vincolato per il versamento, tramite modello F24, delle ritenute di legge effettuate dal soggetto sostituto d'imposta (Condominio, Consorzio, Cooperativa edilizia).

- 5.2** Resta inteso che, ai fini dell'accensione del Conto Vincolato e dell'utilizzo delle somme giacenti sul suddetto Conto Vincolato, la Banca si limiterà ad effettuare, a seconda dei casi, il controllo formale dell'esistenza del Provvedimento e dell'esistenza dei documenti contabili (fatture/ricette) riguardanti le spese effettuate, debitamente vidimati con timbro e firma dal Direttore dei Lavori e dal Comune, previa acquisizione e verifica del DURC da parte del medesimo Comune. Non compete e non rientra tra le responsabilità della Banca verificare la veridicità dei contenuti del Provvedimento e dei documenti contabili giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario. Sono, inoltre, esclusi oneri di verifica in capo alla Banca sulla effettiva riferibilità di tali documenti contabili alle spese ammesse a Contributo.
- 5.3** Nel caso di somme giacenti sul Conto Vincolato alla scadenza del Periodo di Utilizzo del Conto Vincolato, la Banca provvederà alla restituzione dell'importo giacente dandone comunicazione al Comune ed al Beneficiario a mezzo Raccomandata A.R. o a mezzo PEC (**COME DA ALLEGATO 3**).

Articolo 6

Revoca parziale o totale del contributo, rinuncia

- 6.1** Nel caso in cui il Sindaco del Comune emettesse un apposito provvedimento di revoca parziale o totale del relativo Contributo e lo comunicasse alla relativa Banca a mezzo Raccomandata A.R. o a mezzo PEC (**COME DA ALLEGATO 4**), quest'ultima provvederà alla restituzione dell'importo giacente sul Conto Vincolato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta richiesta, dandone successiva comunicazione al Comune ed al Beneficiario a mezzo Raccomandata A.R. o a mezzo PEC (**COME DA ALLEGATO 3**).
- 6.2** Nel caso in cui il Beneficiario intendesse rinunciare al Contributo concesso, dovrà darne comunicazione a mezzo Raccomandata A.R. o a mezzo PEC al Comune ed alla Banca (**COME DA ALLEGATO 5**); quest'ultima provvederà alla restituzione al Comune dell'importo giacente sul Conto Vincolato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta richiesta, dandone successiva comunicazione al Comune ed al Beneficiario a mezzo Raccomandata A.R. o a mezzo PEC. Sarà cura



Handwritten signatures and a number 7.

del Beneficiario provvedere alla restituzione, direttamente al Comune, delle somme oggetto di rinuncia eventualmente utilizzate. **(COME DA ALLEGATO 3)**.

- 6.3** Resta inteso che non rientra tra le responsabilità della Banca quella di attivarsi, presso il Beneficiario per la restituzione delle somme eventualmente utilizzate e successivamente oggetto di revoca parziale/totale o rinuncia. Il Comune potrà intraprendere qualsiasi iniziativa per il recupero del proprio credito nei confronti del Beneficiario.

Articolo 7

Interpretazione ed applicazione dell'Accordo

- 7.1** In caso di dubbi interpretativi, ed al fine di assicurare una uniforme interpretazione ed applicazione del presente accordo, eventuali richieste dovranno essere inviate, a mezzo Raccomandata A.R., all'Avvocatura del Comune dell'Aquila. Le Parti daranno congiuntamente soluzione a detti dubbi previa verifica tra loro.
- 7.2** Le risposte a tali richieste dovranno essere evase entro 15 giorni lavorativi, mediante pubblicazione sul sito del Comune dell'Aquila, nella sezione dedicata all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione.

Articolo 8

Banche aderenti

- 8.1** Le Banche possono aderire al presente Accordo inviando all'ABI ed al Comune dell'Aquila l'apposito modulo **(COME DA ALLEGATO 6)** debitamente compilato e sottoscritto.
- 8.2** L'adesione al presente Accordo si perfeziona nel momento in cui la stessa viene a conoscenza del Comune dell'Aquila che ne riceve comunicazione mediante lettera Raccomandata A.R.
- 8.3** Le Parti e le Banche Aderenti si danno reciprocamente atto che, con il perfezionamento dell'adesione di cui al punto che precede, il Comune conferisce alla banca aderente l'incarico di effettuare le attività previste nel presente Accordo, nei limiti e nei modi in esso indicati.

Articolo 9

Miscellanea

- 9.1** Il presente Accordo costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra ABI e Comune in merito al suo oggetto. Le Parti dichiarano che il presente Accordo è stato oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.

8



- 9.2 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui al presente Accordo nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili.
- 9.3 La Banca Aderente può in qualsiasi momento recedere dal presente Accordo, previa formale comunicazione scritta al Comune dell'Aquila, senza incorrere in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo. Resta inteso l'obbligo per la Banca Aderente di portare a termine le attività eventualmente in essere con i Beneficiari al momento della data di comunicazione al Comune dell'Aquila dell'espressa volontà di recedere.
- 9.4 Resta inteso che, ai sensi del presente Accordo, l'erogazione ai Beneficiari dei contributi e dei contributi integrativi sarà subordinata all'esistenza delle relative somme sui Conti Vincolati.
- 9.5 Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Accordo e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente) resteranno a carico della parte che li ha sostenuti.
- 9.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nel presente Accordo, tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri:

(i) se ad ABI:

Associazione Bancaria Italiana

Piazza del Gesù n. 49

00186 – Roma

Telefax: 06/6767457

Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale

(ii) se al Comune dell'Aquila:

Comune dell'Aquila

Via F. Filomusi Guelfi n. 2

67100 – L'Aquila

Telefax: 0862/645485

Alla cortese attenzione di: Dipartimento Ricostruzione ed Emergenza Sisma

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del presente Accordo in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.

9.7 Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nel presente Accordo risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico del presente Accordo e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.

Articolo 10


Legge regolatrice – Foro competente

10.1 Il presente Accordo è regolata dalla legge italiana.

10.2 La soluzione di ogni controversia inerente il presente Accordo, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 18 marzo 2013


Comune dell'Aquila



Nome: Pietro Di Stefano

Qualifica: Assessore alla Ricostruzione, Urbanistica, Pianificazione e Ripianificazione Territoriale

Associazione Bancaria Italiana



Nome: Giovanni Sabatini

Qualifica: Direttore Generale

FAC-SIMILE PROVVEDIMENTO DEFINITIVO

DETERMINAZIONE N° DEL

Pratica n°	AQ BCE:	Del:	(da indicare in ogni comunicazione)
Importo Contributo Definitivo Totale Ammesso			€
Mediante Accordo ABI/Comune Dell'Aquila			€
Banca			
Iban			
Quota a carico del richiedente			€
Esito			

C.U.P. _____

Direttore Dei Lavori: _____

BENEFICIARIO

PARTI ESCLUSIVE

- ❖ Sig.
OPPURE
- ❖ Sig.
Presidente Della Cooperativa Edilizia.....
C.F:.....

PARTI COMUNI

- ❖ Sig.
Delegato per le parti comuni
OPPURE
- ❖ Sig.
Amm.re Condominio...../Legale rappresentante Ente
C.F:.....
OPPURE
- ❖ Sig.
Presidente Della Cooperativa Edilizia.....
C.F:.....
OPPURE
- ❖ Sig.
Presidente Consorzio Obbligatorio..... aggregato n.
C.F:.....
OPPURE
- ❖ Sig.
Procuratore Speciale Dell'Aggregato Edilizio n.....
C.F:.....

Spett.le
BANCA

Oggetto: sisma 06-04-2009 – O.P.C.M. n° del
Interventi di(riparazione/sostituzione edilizia/acquisto unità sostitutiva)

Corpo del Provvedimento

11
[Handwritten signatures]

FAC-SIMILE PROVVEDIMENTO PROGETTO PARTE PRIMA

DETERMINAZIONE N° DEL

Pratica n°	AQ BCE:	Del:	(da indicare in ogni comunicazione)
Importo Contributo Progetto Parte Prima			€
Di cui anticipo spese tecniche			€
Di cui spese per sondaggi e prove sulle strutture			€
Mediante Accordo ABI/Comune Dell'Aquila			€
Banca			
Iban			
Esito			

C.U.P. _____

BENEFICIARIO

PARTI ESCLUSIVE

- ❖ Sig.
OPPURE
- ❖ Sig.
Presidente Della Cooperativa Edilizia.....
C.F:.....

PARTI COMUNI

- ❖ Sig.
Delegato per le parti comuni
OPPURE
- ❖ Sig.
Amm.re Condominio...../ Legale rappresentante Ente
C.F:.....
OPPURE
- ❖ Sig.
Presidente Della Cooperativa Edilizia.....
C.F:.....
OPPURE
- ❖ Sig.
Presidente Consorzio Obbligatorio.....aggregato n.
C.F:.....
OPPURE
- ❖ Sig.
Procuratore Speciale Dell'Aggregato Edilizio n.....
C.F:.....

Spett.le
BANCA

Oggetto: sisma 06-04-2009 – O.P.C.M. n° del ... Art. 7 c. 5 lettera a) Decreto n. 1/21-01-2013 Ufficio Speciali per la Ricostruzione Interventi di ...(riparazione/sostituzione edilizia)

Corpo del Provvedimento

12

**FAC-SIMILE LETTERA BANCA DI RESTITUZIONE SOMME GIACENTI
SUL CONTO VINCOLATO**

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
COMUNE DELL'AQUILA
UFFICIO
Via
67100 L'AQUILA

RACCOMANDATA A.R.

E p.c.

(estremi beneficiario)
Via.....
67100 L'AQUILA

Oggetto: pratica n. AQBCE xxxxx di € x.xxx.xxx,xx – (estremi beneficiario) –
restituzione somme giacenti sul Conto Vincolato

Con riferimento all'Accordo ABI/Comune dell'Aquila Vi significhiamo che a seguito
(**inserire una delle seguenti ipotesi**):


- di Vostra comunicazione di revoca parziale/totale del,
- di comunicazione di rinuncia al contributo da parte del (estremi beneficiario)
del.....,
- della scadenza del "Periodo di Utilizzo" del "Conto Vincolato",

in data odierna abbiamo provveduto ad accreditare sul c/c n°.....(IBAN
Comune dell'Aquila) la somma di €..... giacente sul conto vincolato
n°..... relativo alla pratica in oggetto.

Cordiali Saluti.

Firma Banca

L'Aquila, xx/xx/20xx

13


**FAC-SIMILE LETTERA COMUNE PER REVOCA PARZIALE/TOTALE
DEL CONTRIBUTO**

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
BANCA
UFFICIO
Via
67100 L'AQUILA

RACCOMANDATA A.R.

E p.c.

(estremi beneficiario)
Via.....
67100 L'AQUILA

Oggetto: pratica n. AQBCE xxxxx di € x.xxx.xxx,xx – (estremi beneficiario) – revoca contributo

Con riferimento all'Accordo ABI/Comune dell'Aquila Vi significhiamo che a seguito di revoca parziale /totale del Provvedimento Definitivo emesso in data .././20..., relativo alla pratica in oggetto Vogliate accreditare sul c/c n°.....(IBAN Comune dell'Aquila) la somma giacente sul Conto Vincolato n°..... in essere presso di Voi.

Nel caso in cui il contributo oggetto della presente revoca sia stato utilizzato in tutto od in parte si invita il Beneficiario in indirizzo a corrispondere quanto già utilizzato entro e non oltre giorni dal ricevimento della presente sul conto corrente su richiamato intestato a codesto Ente.

Cordiali Saluti.

Firma Comune

L'Aquila, xx/xx/20xx

 14 

FAC-SIMILE LETTERA DI RINUNCIA AL CONTRIBUTO

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
COMUNE DELL'AQUILA
UFFICIO
Via
67100 L'AQUILA

RACCOMANDATA A.R.

E, p.c.

Spett.le
BANCA
UFFICIO
Via
67100 L'AQUILA

Oggetto: pratica n. AQBCE xxxxx di € x.xxx.xxx,xx – (estremi beneficiario) – rinuncia contributo

Ai sensi dell'art. 6.2 dell'Accordo ABI/Comune dell'Aquila del xx/xx/2013, con riferimento alla pratica in oggetto, per la quale è stato pubblicato il provvedimento definitivo in data .././20.., il sottoscritto, con la presente comunica di rinunciare al contributo concesso impegnandosi alla restituzione del totale dell'importo erogato al netto delle somme giacenti sul conto vincolato ed oggetto di restituzione direttamente da parte della BANCA

Cordiali saluti.

Firma Beneficiario

L'Aquila, xx/xx/20xx

 15 

**MODULO DI ADESIONE BANCHE
ALL'ACCORDO ABI- COMUNE DELL'AQUILA**

[su carta intestata della Banca]

Al Comune dell'Aquila
Dipartimento Ricostruzione ed Emergenza Sisma
Via F. Filomusi Guelfi n. 2
67100 L'Aquila
Fax 0862/645485

e

All'Associazione Bancaria Italiana
Servizio di Segreteria Generale
Piazza del Gesù n. 49
00186 ROMA
Fax 06 6767457
Email sg@abi.it

La sottoscritta Banca

nel condividere le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali il Comune dell'Aquila utilizzerà i fondi di cui all'art. 2 dell'Accordo sottoscritto il 18 marzo 2013 dal Comune dell'Aquila e l'ABI

dichiara di

aderire al citato Accordo e di prendere atto che, con il perfezionamento dell'adesione, il Comune dell'Aquila le conferisce l'incarico di effettuare le attività previste dal menzionato Accordo.

Distinti saluti

(luogo e data)

.....

(Timbro e firme autorizzate)

Si indicano di seguito due nominativi di riferimento per la Banca:

Nome e Cognome: _____ Tel: _____

Email: _____

Nome e Cognome: _____ Tel: _____

Email: _____

 16 